


La presente licenza viene firmata avanti ai sottoscritti testimoni, in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi cui sopra espressi, dal concessionario, il quale dichiara di eleggere il proprio domicilio in **SAN BENEDETTO DEL TRONTO** Casella Postale n° 270

San Benedetto del Tronto, addì **10 GIU. 2011**

Validità prorogata fino al **31-12-22** ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett. b del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni in L. 17/07/2020, n. 77 come modificato dall'art. 5 comma 3bis del D.L. 146/2021 convertito in L. 17/12/2021, n. 215.

Data **22/3/2022** L'Ufficiale Rogante

TESTIMONI { 

L'Ufficiale Rogante
IL CONCESSIONARIO
Avv. **Gabriele Lucchini**
Sandro NULLI



IL CAPO DEL COMPARTIMENTO
C.F. (CP) Daniele DI GUARDO

Agente di Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO
Ufficio Territoriale di San Benedetto del Tronto
Atto registrato il **13 GIU. 2011**
n° **1970**
L'imposta di **173,16**
è stata corrisposta il **10 GIU. 2011**
N° 237/1997, in data **10 GIU. 2011**



Validità prorogata fino al **31/12/2027** ai sensi dell'art. 199 comma 3 lett. b del D.L. 19/05/2020, n.34 convertito con modificazioni in L. 17/07/2020, n.77

30 NOV. 2021
L'Ufficiale Rogante
Avv. **Gabriele Lucchini**

Validità prorogata al **31/12/2023** ai sensi dell'art. 3 Legge 05/08/2022 n. 118
Data **26 APR. 2023**
L'Ufficiale Rogante
Avv. **Gabriele Lucchini**

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Antonio Vecchiarelli

MODULARIO
Mar. Mer. 267
N. **88** del registro
concessioni - Anno 2011

ORIGINALE



Mod. 77 (Nuovo)
(Art. 8 reg. cod. nav. maritt.)
N. **95** del repertorio



MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE
(ora) MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

CAPITANERIA DI PORTO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO codice fiscale 82001910445

IL COMANDANTE DEL PORTO CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO

Vista l'istanza presentata dalla **LEGA NAVALE ITALIANA**
In data **16/11/2010**

Visti i pareri espressi dall'Intendenza di Finanza di Ascoli Piceno
Con lettera n. _____ del _____ e dalla Dogana
di Ancona con lettera N. _____ del _____

Visto il parere dell'Ufficio del Genio Civile - OO.MM di Ancona
espresso con lettera N _____ del _____

Vista la pubblicazione all'Albo Pretorio del 22/11/2010 - Vista la precedente Licenza
n° 22 del 18/04/2007

Visto l'art. 36 del Codice della Navigazione;

CONCEDE

a **LEGA NAVALE ITALIANA** codice fiscale **91003750444**

di occupare un tratto di suolo demaniale marittimo
della superficie di metri quadrati **387,36** (n° 432)
situato nel Comune di **SAN BENEDETTO DEL TRONTO**
e precisamente nei pressi del Molo Sud del Porto

allo scopo di mantenere un'Area recintata di Mq. 387,36 adibita al ricovero e manutenzione delle imbarcazioni dei soci, come meglio evidenziato nella planimetria allegata alla licenza n° 95 del 14/06/1999.

e con l'obbligo di corrispondere all'Erario, in riconoscimento della demanialità del bene concesso e in corrispettivo della presente concessione, il canone di EURO **338,39** Canone 2011

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limini dei diritti che competono al demanio, avrà la durata di mesi **QUARANTOTTO**
Dal **01/01/2011** al **31/12/2014**

Avendo il concessionario già pagato il canone impostogli, come da ricevuta della Cassa Risparmio di Ascoli Piceno in data **09/04/2009** e **30/12/2009**



**È COPIA FOTOSTATICA
CONFORME ALL'ORIGINALE**

**CAPITANERIA DI PORTO
SAN BENEDETTO DEL TRONTO**

IL COMANDANTE IN 2°
C.F. (CP) **Nicola BENTIVOGLIO**

si rilascia la presente licenza subordinata alle condizioni che seguono:

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione marittima, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Capo del Compartimento avrà però sempre facoltà di revocare in tutto od in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta.

Parimenti il Capo del Compartimento avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario dalla presente concessione nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgombrare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità marittima, sulla semplice intimazione scritta dal Capo del Compartimento, che sarà notificata all'interessato, in via amministrativa, per mezzo di Agente dipendente dalla locale Autorità marittima. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'albo dell'ufficio di porto e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità marittima avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dall'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità marittima avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione marittima dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione.

Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, nè variarli; non potrà erigere opere non consentite, nè variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, nè in tutto nè in parte, nè destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, nè infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, nè recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale della Capitaneria di porto, dell'Ufficio del Genio civile - OO.MM., dell'Amministrazione Finanziaria e delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate.

La presente licenza è inoltre subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite allo stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, fermo restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato;
- 2) Il concessionario non potrà iniziare i lavori autorizzati con la presente licenza se prima non avrà ottenuto la concessione edilizia;
- 3) Il concessionario, per l'esercizio della concessione, è tenuto a munirsi di tutte le altre licenze, concessioni, permessi, autorizzazioni eventualmente occorrenti, da rilasciarsi a cura di altre Amministrazioni nonché all'osservanza di ogni onere ed obbligo ad essi connessi e conseguenti;
- 4) Il concessionario dichiara di manlevare, in maniera assoluta, lo Stato da qualsiasi azione, danno o condanna che ad Esso potesse derivare da parte di chiunque e per qualunque motivo in dipendenza della presente concessione, anche per eventuali azioni di terzi aventi diritto o interessi sulle zone assentite e su quelle limitrofe;
- 5) L'Amministrazione statale non si assume alcun onere per la costruzione di opere di difesa, né si assume responsabilità per danneggiamento o distruzioni totali o parziali delle opere costruite sul demanio marittimo, per effetto di erosione o mareggiate sia pure eccezionali o per qualsiasi altra causa naturale o accidentale, restando il concessionario tenuto a porre in essere tutte le misure necessarie atte ad assicurare la pubblica incolumità, immediatamente dopo aver subito i danni, ed a ripristinare o sostituire le opere danneggiate;
- 6) Il concessionario dovrà assicurare, per le pertinenze demaniali marittime, contro i danni del fulmine e dell'incendio. Nel caso di totale distruzione o semplice danneggiamento l'intero indennizzo andrà allo Stato. Il concessionario, previa autorizzazione dell'Autorità Marittima, avrà al facoltà di ricostruire le opere nelle forme e nelle dimensioni che avevano prima del sinistro. In tal caso l'indennizzo andrà al concessionario il quale resterà obbligato ad effettuare i lavori necessari per ripristinare l'efficienza delle opere;
- 7) Sono a carico del concessionario tutti gli oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria necessari per la buona conservazione delle opere e degli impianti, con la facoltà dell'Amministrazione, in caso di inadempienza, di procedere d'ufficio ai relativi lavori rivalendosi sul deposito cauzionale di cui all'art. 17 del Regolamento al Codice della Navigazione, ferma restando la responsabilità del concessionario per le maggiori spese ed eventuali danni a terzi con diritto di rivalsa dell'Amministrazione (art. 23 del Regolamento al Codice della Navigazione);
- 8) Alla scadenza della concessione, qualora la medesima non venisse rinnovata, il concessionario dovrà riconsegnare all'Amministrazione i manufatti costituenti pertinenze demaniali in ottimo stato con l'obbligo di provvedere, su semplice richiesta della Capitaneria di Porto, ad effettuare quei lavori di ripristino che si rendessero necessari. In difetto si procederà d'Ufficio addossando le spese per l'esecuzione all'inadempiente, ferma restando la configurabilità delle ipotesi di reato previste dal Codice Penale e dalle Leggi Speciali;
- 9) Il canone annuo sarà aggiornato annualmente ai sensi dell'art. 4 della Legge n° 494/1993 e **dovrà essere corrisposto anticipatamente entro il 31 DICEMBRE di ogni anno**;
- 10) La licenza ha validità di 4 anni ai sensi dell'art. 13 della Legge n° 172/2003 e della Circolare n° 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (protocollo DEM 2A - 258 del 30/09/2003)

PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE

